

Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 02.02.2015 n. 98

Materia: indennità integrativa speciale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai sig.ri Magistrati

dott.ssa Piera Maggi	Presidente
dott. Nicola Leone	Consigliere
dott.ssa Rita Loreto	Consigliere
dott.ssa Emma Rosati	Consigliere relatore
dott.ssa Giuseppa Maneggio	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico d'appello iscritto al n. 45453 del registro di Segreteria, proposto dal B. D., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Paola TANFERNA e Sandro CASTRO, elettivamente domiciliato presso lo Studio della prima, in Roma, Via Claudio Monteverdi, n.20, AVVERSO la sentenza n.465/2012, depositata il 19 febbraio 2013, del GUP presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione TOSCANA, CONTRO il Ministero dell'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2014, il relatore Consigliere dott.ssa Emma ROSATI, nonché l'avv. Paola TANFERNA, per l'appellante, che ha chiesto l'accoglimento dell'appello, riportandosi all'atto scritto e ribadendo la tardività della

presentazione dell'eccezione di prescrizione – alla data del 21 settembre 2012 - dedotta da controparte senza il rispetto del termine dei 20gg. prima della data dell'udienza di discussione; nonchè ancora la dott.ssa Antonella GIAMMICHELE, funzionario delegato per il Ministero dell'ECONOMIA e delle FINANZE, che si è riportata alla propria memoria scritta di costituzione e ha insistito sulla correttezza della presentazione della memoria di costituzione in primo grado alla data del 18 settembre 2012 da parte della Ragioneria territoriale di MASSA CARRARA, chiedendo, conclusivamente, il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.

Visti tutti gli atti introduttivi, le memorie e gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in FATTO

Il sig. D. B. con ricorso in prime cure alla data del 12 settembre 2011 aveva chiesto il pagamento della indennità integrativa speciale in misura intera sulla pensione tabellare di 8^a categoria, concessa a vita dal Ministero DIFESA a decorrere dal 14 aprile 1988, in cumulo con gli stipendi relativi all'attività lavorativa svolta per conto terzi, dal 1988 in poi.

Con l'impugnata sentenza, la Corte territoriale ha parzialmente accolto detto ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente a percepire l'IIS in misura intera sulla pensione privilegiata tabellare, in cumulo con quanto percepito allo stesso titolo sugli emolumenti relativi all'attività lavorativa espletata, fatti tuttavia salvi gli effetti della prescrizione quinquennale, decorrenti dalla data di presentazione del ricorso e con diritto, su quanto dovuto, ai soli interessi legali.

Con atto d'appello depositato l'8 aprile 2013, il sig. B. ha impugnato la surriferita sentenza deducendo: Violazione e falsa applicazione dell'art.26 RD n.1038/1933 e degli artt. 166 e 167 cpc. Violazione e falsa applicazione dell'art.1219 c.c. per la decorrenza del termine prescrizione, in cui ha sostenuto che l'eccezione di prescrizione proposta è inammissibile in quanto non dedotta secondo le modalità e nei termini di cui al combinato disposto degli articoli 166 e 167 cpc, l'appellante invece avrebbe diritto al riconoscimento delle somme a far data dal 1988 o, almeno, in subordine, alla data dell'istanza amministrativa. Ha chiesto altresì il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria. In tal senso l'appellante ha concluso.

Con memoria difensiva di costituzione, il Ministero dell'ECONOMIA e delle FINANZE ha contestato i motivi d'appello di controparte, ritenendoli infondati, ai sensi delle normative sul processo pensionistico innanzi al GUP della Corte dei conti, in particolare le normative di cui alla L. n.205/2000 e agli articoli 420, 421, 429, 430 e 431

cpc, ivi espressamente richiamati, senza estensione ad altre norme che disciplinano più propriamente la trattazione delle controversie in materia di lavoro. Ha ritenuto altresì corretta la sentenza impugnata anche sotto il profilo del riconoscimento dei soli interessi legali, concludendo per la sua integrale conferma. In subordine, ha chiesto che la prescrizione decorra dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa.

Considerato in DIRITTO

L'appello all'esame merita parziale accoglimento.

La questione relativa all'eccezione di prescrizione e alla sua decorrenza è preliminare al merito, che – comunque – non è qui in discussione, atteso che sia parte impugnante che parte resistente non propongono censure in relazione al riconosciuto diritto del sig. B. alla liquidazione dell'IIS speciale in misura intera sul trattamento pensionistico tabellare, in cumulo con altrettanta percezione da redditi di lavoro.

L'eccezione di inammissibilità della presentazione tardiva della questione di prescrizione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sarebbe perciò incorso in decadenza, così come formulata, non può essere accolta.

Infatti il legislatore della legge n.205/2000 nella previsione di cui all'art.5 ha fatto certamente un rinvio espresso alle normative codicistiche giuslavoriste, di cui agli artt. 420, 421, 429, 430 e 431 cpc (Norme per le controversie in materia di lavoro-Codice di procedura civile, Libro II°, Titolo IV°) senza tuttavia estendere le intere disposizioni del codice di rito giuslavoristico (destinato a trattare – appunto - le controversie in materia di lavoro) al processo pensionistico innanzi al GUP della sezione territoriale della Corte dei conti.

Il legislatore si è infatti limitato a richiamare espressamente singole disposizioni – puntualmente indicate – che attengono allo svolgimento dell'udienza di discussione (art.420 cpc), ai poteri istruttori del giudice (art.421 cpc), alla pronuncia, deposito ed esecutorietà della sentenza (artt.429, 430, 431 cpc).

Nessuno autorizza a ritenere che anche altre norme debbano essere applicate, se non vi sia espresso rinvio.

In particolare, non sembra potersi ricomprendere fra esse anche il disposto di cui all'art.416, 2° comma, che, nel disciplinare la costituzione del convenuto nel processo del lavoro, stabilisce un regime rigoroso di preclusioni e decadenze, per cui l'eventuale eccezione di prescrizione tardivamente eccepita sarebbe sanzionabile con comminatoria di decadenza.

Ciò perché detta disposizione non è stata direttamente richiamata dal legislatore, né può essere considerata in rapporto di necessarietà con le altre disposizioni, espressamente richiamate.

E infatti, laddove il legislatore ha voluto precisare i richiami normativi, lo ha fatto espressamente.

Va, cioè, chiarito che – ad esempio - lo stesso art.420 cpc, quando ha richiamato espressamente il comma 10° dell'art.416 cpc, lo ha fatto puntualmente, riconnettendolo unicamente all'onere del terzo, chiamato in causa a norma degli artt.102, 2° comma, 106 e 107 cpc, di costituirsi in giudizio mediante deposito di memoria “*a norma dell'art.416*”. L'operatività della norma, cioè, si estrinseca solo con riferimento alla specifica fattispecie ipotizzata, testualmente richiamata.

Inoltre non v'è chi non veda la sostanziale differenza fra il processo del lavoro e il processo pensionistico innanzi al GUP della Corte dei conti, laddove si consideri come l'Ente previdenziale gestisca detto rapporto, comunque, nell'interesse pubblico, disponendo la liquidazione di quanto dovuto senza alcun margine di discrezionalità e sulla base dell'applicazione di puntuali disposizioni di legge.

Per motivo di ciò questo Collegio ritiene ritualmente proposta l'eccezione di prescrizione, sollevata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con memoria del 18 settembre 2012.

Circa la decorrenza del periodo prescrizione, questo Collegio – in parziale accoglimento dell'appello - reputa che l'*exordium praescriptionis* debba decorrere non già dalla data di presentazione del ricorso del sig. B. in prime cure, ma dalla precedente data dell'istanza presentata in via amministrativa (febbraio 2011), data dalla quale è espressamente acclarata la volontà del sig. B. di ottenere il beneficio richiesto e la conseguente conoscenza legale da parte dell'amministrazione della specifica richiesta.

Circa l'ulteriore richiesta di parte appellante intesa ad ottenere sulle somme dovute anche la rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali, già riconosciuti, questo Collegio condivide e fa proprio l'orientamento espresso dalle SS.RR. di questa Corte dei conti in sede di questione di massima, nella sentenza n.6/QM/2008, originata da un caso del tutto analogo, che, superando il concetto in base al quale alle pensioni di guerra ed alle pensioni militari-tabellari, storicamente veniva sempre negata la rivalutazione monetaria, in quanto soggette all'art. 1224 c.c., in rapporto alla loro natura “indennitaria-risarcitoria”, ha ritenuto applicabile al regime di dette pensioni il disposto dell'art. 429, comma 3, c.p.c. – nel testo risultante a seguito della modifica di cui agli artt. 16, comma 6, della L. n.412/1991; 22, comma 36, della L. n.724/1994 e 45, comma 6, della l. n°448/1998 - nel senso che esso opera anche in materia di trattamento pensionistico di

guerra e tabellare-militare. L'estensione del disposto dell'art. 429, comma 3 c.p.c. opera anche per i giudizi in corso, dalla data di entrata in vigore della L. n.205/2000" (10/8/2000), nel senso che le disposizioni del precitato art. 429, comma 3, c.p.c. si applicano ai ratei scaduti dopo tale data.

Pertanto all'appellante il Giudice ha il potere d'attribuire d'ufficio (anche in sede d'appello e senza prova di maggior danno) interessi e rivalutazione monetaria laddove l'indice di svalutazione dovesse risultare maggiore a quello degli interessi, a decorrere da ogni singolo rateo di pensione maturato *post* legge 21 luglio 2000, n.205 (entrata in vigore il 10 agosto 2000).

Reputa il Collegio che le spese legali del presente grado di giudizio debbano essere compensate tra le parti, atteso il complesso iter interpretativo e giurisprudenziale, che ha caratterizzato la materia in esame.

Nulla per le spese di giustizia.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione I giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

ACCOGLIE PARZIALMENTE

l'appello in epigrafe, e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata in ordine alla decorrenza della prescrizione quinquennale, il cui esordio va stabilito alla data della presentazione dell'istanza amministrativa.

Sul *quantum* dovuto devono essere liquidati interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo quanto in parte motiva.

Spese legali compensate.

Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014